

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 38

(Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)

1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 111, comma 1, L. R. 11/2014